

## INTESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE VALANGHE

L'anno \_\_\_\_\_, nel mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_,

tra

- UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA" in persona del Presidente pro tempore signor Valter MARIN, domiciliato per la sua carica in Cesana Torinese, presso la sede municipale di Piazza Vittorio Amedeo n. 1, il quale interviene nel presente atto per conto dell'ente che rappresenta, C.F. 96034840015, in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- UNIONE MONTANA "ALTA VALLE SUSA", in persona del Presidente pro tempore signor Riccardo JOANNAS, domiciliato per la sua carica in Salbertrand in Piazza Martiri della Libertà n. 1, il quale interviene nel presente atto per conto dell'ente che rappresenta, C.F. 96035650017 in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

si conviene e si stipula quanto segue

### ART. 1

- 1.1 Le Unioni Montane "Comuni Olimpici – Via Lattea" e "Alta Valle Susa" con la presente intesa, si accordano per la gestione in forma associata della "Commissione Valanghe";
- 1.2 L'unione Montana "Alta Valle Susa" viene individuata quale Capo Convenzione;
- 1.3 La gestione operativa del servizio verrà affidata al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, che già forniva il medesimo servizio all'ex Comunità Montana Valle di Susa e Val Sangone;

### ART. 2

- 2.1 L'accordo avrà durata, a decorrere dalla data di stipula, di anni cinque e potrà essere prorogato per coincidente volontà delle due unioni montane .
- 2.2 L'accordo potrà essere risolto prima della scadenza previa deliberazione della Giunta di una delle due unioni montane e la risoluzione sarà operativa dalla fine della stagione invernale in corso.

### ART. 3

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito degli organi di governo. Resta salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.

### ART. 4

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della presente convenzione e alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dalle Giunte delle due unioni montane nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA  
"COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA"

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA  
"ALTA VALE SUSA"